



Unione delle Camere Penali Italiane

NEWSLETTER GIURISPRUDENZA

n. 58 – 1 dicembre 2018

INDICE:

1. **Novità legislative.**
2. **Decisioni della Corte Costituzionale.**
3. **Sezioni Unite.**
4. **Sezioni Semplici:**
 - A. **Diritto penale - parte generale.**
 - B. **Diritto penale – parte speciale.**
 - C. **Leggi speciali.**
 - D. **Diritto processuale.**
 - E. **Esecuzione penale e sorveglianza.**
 - F. **Misure di prevenzione.**
 - G. **Responsabilità da reato degli enti.**
5. **Novità editoriali.**
6. **Incontri di studio e convegni.**



Unione delle Camere Penali Italiane

NEWSLETTER GIURISPRUDENZA

n. 58 – 1 dicembre 2018

1. **Novità legislative.**
2. **Decisioni della Corte Costituzionale.**

[C. Cost. sentenza 24 ottobre 2018 \(dep. 22 novembre 2018\) nr. 211, Pres. Lattanzi, Rel. Zanon.](#)

Ordinamento penitenziario – Detenzione domiciliare concessa al padre, esercente la potestà, di prole di età inferiore ad anni dieci con lui convivente, quando la madre sia deceduta o altrimenti assolutamente impossibilitata a dare assistenza alla prole - Allontanamento dal domicilio – Punibilità ai sensi dell’art. 385 codice penale – Illegittimità costituzionale parziale.

La Corte dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 47 ter, comma 1, lettera b) e 8, della legge 26 luglio 1975 n. 354 nella parte in cui non limita la punibilità ai sensi dell’art. 385 del codice penale al solo allontanamento che si protragga per più di dodici ore, come stabilito dall’art. 47 – sexies, commi 2 e 4, della suddetta legge n. 354 del 1975, sul presupposto, di cui all’art. 47 – quinquies, comma 1, della medesima legge, che non sussista un concreto pericolo di commissione di ulteriori delitti.

[C. Cost. ordinanza 10 ottobre 2018 \(dep. 22 novembre 2018\) nr. 214, Pres. Lattanzi, Rel. Viganò.](#)

Misure cautelari – Misure cautelari disposte dal giudice incompetente – Ordinanza emessa dal giudice competente ex art. 27 c.p.p. – Motivazione *per relationem* al precedente titolo cautelare – Interpretazione della Corte di Cassazione – Possibilità per il giudice competente di motivare facendo rinvio alle valutazioni già espresse dal precedente giudice, dichiaratosi incompetente su tutti i presupposti per l’adozione del titolo restrittivo – Manifesta inammissibilità.



Unione delle Camere Penali Italiane

NEWSLETTER GIURISPRUDENZA

n. 58 – 1 dicembre 2018

La Corte dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale degli artt. 27 e 292, comma 2, lettera c) c.p.p., sollevate, in riferimento agli artt. 13, secondo comma, 25, primo comma, e 111, sesto comma, Cost., dal Tribunale ordinario di Brescia.

[C. Cost. sentenza 24 ottobre 2018 \(dep. 26 novembre 2018\) nr. 216, Pres. Lattanzi, Rel. Amoroso.](#)

Reati e pene – Abrogazione di reati e introduzione di illeciti con sanzioni pecuniarie e civili – Reato di cui all'art. 612 c.p. – Mancata previsione, per i casi in cui venga irrogata la sola sanzione pecuniaria, della possibilità di estinguere il procedimento mediante il pagamento di un importo pari alla metà della stessa - Inammissibilità.

La Corte dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1 del decreto legislativo 15 gennaio 2016 n. 7 (Disposizioni in materia di abrogazione dei reati e introduzione di illeciti con sanzioni pecuniarie civili, a norma dell'art. 2, comma 3, della legge 28 aprile 2014, n. 67), sollevate, in riferimento agli artt. 3, 25 e 70 Cost., dal Tribunale ordinario di Pistoia.

[C. Cost. ordinanza 7 novembre 2018 \(dep. 29 novembre 2018\) nr. 220, Pres. Lattanzi, Rel. Amato.](#)

Reati e pene – Molestia o disturbo alle persone – Procedibilità d'ufficio – Mancato richiamo al regime di procedibilità previsto per il reato di atti persecutori dall'art. 612 bis, comma quarto, c.p., quanto meno limitatamente alle condotte idonee a recare molestia o disturbo esclusivamente a persona determinata – Manifesta inammissibilità.

La Corte dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 660 c.p., sollevata dal Tribunale ordinario di Varese in relazione all'art. 3 della Cost.



Unione delle Camere Penali Italiane

NEWSLETTER GIURISPRUDENZA

n. 58 – 1 dicembre 2018

3. Sezioni Unite.

QUESTIONI PENDENTI

4. Sezioni semplici.

A. Diritto penale – parte generale.

[Sez. I sent. 21 febbraio 2018 – 23 novembre 2018 n. 52869, Pres. Bonito, Rel. Esposito.](#)

Dolo eventuale – Presupposti – Compatibilità con i reati di condotta – Esclusione.

Il dolo eventuale presuppone che l'agente abbia superato il dubbio circa la possibilità che la condotta cagioni anche un evento non direttamente voluto ed abbia tenuto la condotta anche a costo di cagionare quell'evento, accettandone quindi il prospettato verificarsi: da ciò la logica conseguenza giuridica per cui tale tipologia di dolo può essere ricollegata solo ai reati di evento. Nei reati di pura condotta l'azione del soggetto assorbe la maggior "quantità" della sua attenzione, consapevolmente attuandola. Per tale ragione è sufficiente il dubbio sulle circostanze precedenti o concomitanti all'azione, per escludere il dolo. Tale ultimo rilievo consente di escludere la possibilità di configurare il dolo eventuale nei c.d., reati di condotta, per i quali il coefficiente psicologico può essere integrato esclusivamente dal dolo diretto.



Unione delle Camere Penali Italiane

NEWSLETTER GIURISPRUDENZA

n. 58 – 1 dicembre 2018

[Sez. I, sent. 2 ottobre-19 novembre 2018, n. 52105, Pres. Di Tomassi, Rel. Bianchi.](#)

Estinzione delle pene della reclusione e della multa per decorso del tempo - Preclusione di cui all'art. 172, ultimo comma, c.p. - Operatività - Condizioni.

La preclusione di cui all'art. 172, ultimo comma, c.p. opera solo se la condanna sopravvenuta riguarda, reati commessi dopo l'inizio del termine prescrizione, e, dunque, dopo la irrevocabilità della sentenza di condanna.

B. Diritto penale - parte speciale.

[Sez. II, sent. 13-22 novembre 2018, n. 52619, Pres. Gallo, Rel. Rago.](#)

Esercizio abusivo di una professione - Esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto - Applicabilità - Esclusione - Ragioni.

L'esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto di cui all'art.131-*bis* c.p. non può essere dichiarata con riferimento al reato di abusivo esercizio di una professione, in quanto tale delitto presuppone una condotta che, in quanto connotata da ripetitività, continuità o, comunque, dalla pluralità degli atti tipici, è di per sé ostativa al riconoscimento della causa di non punibilità.

[Sez. IV, 24 ottobre 2018 – 21 novembre 2018, n. 52373, Pres. Izzo, Rel. Pezzella.](#)

Furto – Circostanze aggravanti – Destrezza – Mero approfittamento della distrazione o momentaneo allontanamento del detentore della *res* – Configurabilità – Esclusione.



Unione delle Camere Penali Italiane

NEWSLETTER GIURISPRUDENZA

n. 58 – 1 dicembre 2018

In tema di circostanze aggravanti del delitto di furto, quella della destrezza di cui all'art. 625, primo comma, n. 4, c.p., richiede un comportamento dell'agente, posto in essere prima o durante l'impossessamento del bene mobile altrui, caratterizzato da particolare abilità, astuzia o avvedutezza, idoneo a sorprendere, attenuare o eludere la sorveglianza sul bene stesso; sicché non sussiste detta aggravante nell'ipotesi di furto commesso da chi si limiti ad approfittare di situazioni, dallo stesso non provocate, di disattenzione o di momentaneo allontanamento del detentore dalla cosa.

[Sez. V sent. 11 ottobre 2018 – 27 novembre 2018 n. 53200 Pres. Pezzullo, Rel. Borrelli.](#)

Furto in abitazione – Nozione di luogo di privata dimora – Stanza di un ospedale - Esclusione.

Secondo gli ultimi approdi delle Sezioni Unite (n. 31345/2017 D'Amico), gli indici cui ancorare la classificazione di un luogo come privata dimora sono: a) utilizzazione del luogo per svolgimento di manifestazioni della vita privata (riposo, svago, alimentazione, studio, attività professionale e di lavoro in genere), in modo riservato ed al riparo da intrusioni esterne; b) durata apprezzabile del rapporto tra il luogo e la persona, in modo che tale rapporto sia caratterizzato da una certa stabilità e non da mera occasionalità; c) non accessibilità del luogo da parte di terzi, senza il consenso del titolare. La stanza di un ospedale è un luogo dove un individuo compie atti della propria vita, anche intimi, ma non si può dire che ciò avvenga sempre in via riservata o con la possibilità di esercitare un incondizionato *ius excludendi alios*. Senza considerare che è discutibile che la titolarità di detto *ius excludendi* appartenga al singolo ammalato e non già al direttore dell'ospedale ovvero al primario del reparto ove il paziente è ricoverato, giacché è a costoro che sono riferiti il possesso qualificato dei locali e la competenza a disciplinare l'accesso al sito.

[Sez. V sent. 25 ottobre 2018 – 27 novembre 2018 n. 53229 Pres. Palla, Rel. Borrelli.](#)

Furto in abitazione – Nozione di luogo di privata dimora – Sede di lavoro - Condizioni.



Unione delle Camere Penali Italiane

NEWSLETTER GIURISPRUDENZA

n. 58 – 1 dicembre 2018

Per ritenere integrata la fattispecie di cui all'art. 624 *bis* c.p. piuttosto che quella ex art. 624 c.p. non è sufficiente che il sito dove avviene il furto sia un luogo di lavoro ma è necessario, tra l'altro, che la persona offesa lo utilizzi in modo riservato ed al riparo da intrusioni esterne. Invero, se – da un lato – è indiscutibile che nei luoghi di lavoro il soggetto usualmente compie atti della vita privata – dall'altro – è altrettanto certo che i luoghi di lavoro, generalmente, sono accessibili ad una pluralità di soggetti anche senza il preventivo consenso dell'avente diritto; si tratta quindi di siti strutturalmente privi di riservatezza perché esposti alla “intrusione” altrui, in cui la fisiologia vede il titolare dello *ius excludendi alios* interagire con un numero indeterminato di persone, che possono prendere contatto (visivo e materiale) con il luogo senza alcun filtro o controllo. Fanno eccezione ovviamente i luoghi di lavoro che abbiano le caratteristiche proprie dell'abitazione perché ivi il soggetto passivo compie atti della vita privata in modo riservato e precludendo l'accesso ai terzi (ad esempio retrobottega, bagni privati o spogliatoi, area riservata di no studio professionale). (*In applicazione di detto principio la Corte ha escluso la configurazione del reato di cui all'art. 624 bis c.p. in relazione ad una condotta furtiva consumata in un parcheggio esterno di un esercizio commerciale destinato al carico e scarico delle merci.*)

[Sez. II, sent. 9 ottobre-28 novembre 2018, n. 53375, Pres. Diotallevi, Rel. Pellegrino.](#)

Insolvenza fraudolenta - Condotta - Silenzio preordinato al proposito di non adempiere - Forma di dissimulazione dello stato di insolvenza - Integrazione - Condizioni.

In tema di insolvenza fraudolenta *ex* art. 641 c.p., anche il silenzio può assumere rilievo quale forma di dissimulazione del proprio stato di insolvenza, quando tale stato non sia manifestato all'altra parte contraente ed il silenzio su di esso sia legato al preordinato proposito di non adempiere, cioè, quando sin dal momento in cui il contratto è stato stipulato vi era l'intenzione di non far fronte all'obbligo o agli obblighi scaturenti dal rapporto contrattuale; di contro, costituisce solo illecito civile, il mero inadempimento non preceduto da alcuna intenzionale preordinazione.



Unione delle Camere Penali Italiane

NEWSLETTER GIURISPRUDENZA

n. 58 – 1 dicembre 2018

Sez. II, sent. 28 settembre-16 novembre 2018, n. 51911, Pres. Prestipino, Rel. Pazienza.

Rapina - Circostanza aggravante ex art. 628 comma 2 n. 3 c.p. - Semplice simulazione della disponibilità dell'arma - Integrazione dell'aggravante - Esclusione.

In tema di rapina, la semplice simulazione della disponibilità di un'arma non integra l'aggravante di cui all'art. 628, comma secondo, n. 3), c.p. (*Fattispecie in cui la Suprema Corte ha ritenuto di escludere l'aggravante in questione perché, nel corso della rapina, uno dei malviventi, all'invito del complice di "cacciare la pistola", si era alzato la felpa mettendo in evidenza un rigonfiamento nella cintola dei pantaloni, così simulando il possesso di una pistola e bloccando ogni reazione della vittima*).

Sez. I sent. 26 ottobre 2018 – 22 novembre 2018 n. 52651, Pres. Boni, Rel. Boni.

Ricettazione – Natura di reato istantaneo – Adesione morale da parte di un terzo successivamente all'apprensione del bene di provenienza illecita – Irrilevanza.

La fattispecie di ricettazione è configurata dal legislatore quale reato istantaneo, che si consuma all'atto dell'acquisto del possesso dell'oggetto materiale da parte dell'agente e, rispetto al quale, non è configurabile un concorso morale successivamente manifestato mediante l'adesione psicologica alla condotta già consumata da altri. Il concorso morale può estrinsecarsi in comportamenti antecedenti o concomitanti alla fase di realizzazione esecutiva del reato, ma non intervenuti quando il reato sia già perfetto e consumato: è stato pertanto costantemente escluso che possa rispondere del reato di ricettazione colui che, non avendo preso parte alla commissione del comportamento acquisitivo del bene di origine illecita, perché proveniente da reato, si limiti a farne successivamente uso con chi ne abbia la disponibilità, pur nella consapevolezza della derivazione criminosa.



Unione delle Camere Penali Italiane

NEWSLETTER GIURISPRUDENZA

n. 58 – 1 dicembre 2018

[Sez. II, sent. 27 settembre-16 novembre 2018, n. 51908, Pres. Gallo, Rel. Verga.](#)

Truffa - C.d. Truffa contrattuale - Condotta - Silenzio maliziosamente serbato - Elemento oggettivo del reato - Integrazione - Condizioni.

Nei casi di c.d. truffa contrattuale il silenzio, maliziosamente serbato, su alcune circostanze rilevanti sotto il profilo sinallagmatico da parte di chi ha il dovere di farle conoscere, integra l'elemento oggettivo del raggirio, idoneo a determinare il soggetto passivo a prestare un consenso che altrimenti avrebbe negato (*Nel caso di specie, la circostanza sottaciuta in sede di trattative contrattuali era la modificazione della compagine societaria, elemento che, secondo la Suprema Corte, non aveva avuto rilevanza causale nella determinazione della conclusione del contratto, in considerazione del fatto che detta variazione nessuna incidenza avrebbe avuto sulla posizione giuridica del debitore, trattandosi di società di capitali*).

C. Leggi speciali.

[Sez. VI, Sent. n. 53012 dell'8 novembre 2018 \(dep. 26 novembre 2018\), Pres. Paoloni, Rel. Scalia.](#)

Legge stupefacenti – Configurabilità reato di cui all'art. 73, comma 5, D.P.R. n. 309/90 - Valutazione per l'affermazione della lieve entità – Apprezzamento complessivo del fatto.

In tema di stupefacenti il giudice del merito è chiamato, nel giudizio di riconoscimento del reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, a svolgere una valutazione la cui adeguatezza è commisurata all'apprezzamento complessivo del fatto che deve restare scrutinato in relazione a mezzi, modalità e circostanze dell'azione, qualità e quantità della sostanza con riferimento al grado di purezza, in modo da pervenire all'affermazione di lieve entità in conformità ai principi costituzionali di offensività e proporzionalità della pena.



Unione delle Camere Penali Italiane

NEWSLETTER GIURISPRUDENZA

n. 58 – 1 dicembre 2018

[Sez. VI, Sent. n. 53055 del 22 novembre 2018 \(dep. 26 novembre 2018\), Pres. Giancesini, Rel. Calvanese.](#)

Legge stupefacenti – Reato associativo ex art. 76, comma 6, D.P.R. n. 309/90 - Configurabilità - Requisiti - Programmazione della commissione da parte dei sodali di fatti di lieve entità – Condotte di cui all’art. 73, comma 5, D.P.R. n. 309/90.

La fattispecie associativa prevista dall'art. 74, comma 6, d.P.R. n. 309 del 1990 è configurabile a condizione che i sodali abbiano programmato esclusivamente la commissione di fatti di lieve entità, predisponendo modalità strutturali ed operative incompatibili con fatti di maggiore gravità e che, in concreto, l'attività associativa si sia manifestata con condotte tutte rientranti nella previsione dell'art. 73 comma quinto d.P.R. n. 309 del 1990.

[Sez. V sent. 14 giugno 2018 – 28 novembre 2018 n. 53405 Pres. Vessichelli, Rel. De Gregorio.](#)

Reati fallimentari – Bancarotta per distrazione – Accertamento condotta distrattiva – Assenza prova esistenza dei beni – Conseguenze.

La condotta di occultamento, distrazione o sottrazione di beni del patrimonio sociale, in assenza di prova dell'esistenza dei beni nel patrimonio e/o della loro accertata mancanza nel compendio patrimoniale non può essere desunta esclusivamente dai dati contabili, né in senso positivo, in base alla presunzione di attendibilità dei libri e delle scritture contabili dell'impresa prevista dall'art. 2710 c.c., dovendo, invece, le risultanze di questi documenti essere valutate nella loro intrinseca attendibilità, nè in senso negativo.



Unione delle Camere Penali Italiane

NEWSLETTER GIURISPRUDENZA

n. 58 – 1 dicembre 2018

[Sez. III, sentenza 10 ottobre 2018 – 23 novembre 2018 n. 52868– Pres. Lapalocia – Rel. Gai.](#)

Reati tributari – Omesso versamento IVA - Art. 10 *ter* D. Lgs. 74/2000 – Natura del reato – Competenza territoriale.

Il reato di cui all'art. 10 *ter* D. Lgs. 74/2000 che ha natura omissiva istantanea si consuma nel momento in cui scade il termine utile per l'adempimento della prestazione tributaria e il luogo di consumazione coincide con quello in cui si compie l'omissione del versamento, di norma coincidente con la sede della società. Nel caso in cui non possa trovare applicazione detta regola, la competenza va attribuita al giudice del luogo di accertamento del reato, in base al criterio suppletivo previsto dall'art. 18 c. 1 D. Lgs. 74/2000.

D. Diritto processuale.

[Sez. VI, Sent. n. 53178 del 20 novembre 2018 \(dep. 27 novembre 2018\), Pres. Paoloni, Rel. Giordano.](#)

Applicazione della pena su richiesta delle parti – obbligo di motivazione del giudice sulle ragioni della confisca – omissione – sussistenza dell'interesse ad impugnare.

In caso di definizione del giudizio attraverso il rito speciale del c.d. "patteggiamento", il giudice è tenuto a motivare l'esercizio del suo potere discrezionale, evidenziando i presupposti della confisca, sicché, nel caso in cui la misura ablativa sia stata disposta senza motivazione, sussiste l'interesse all'impugnazione da parte dell'imputato che abbia contestato nel giudizio di merito, o anche solo nei motivi di ricorso, l'esistenza di un qualsiasi nesso tra il reato e il bene.



Unione delle Camere Penali Italiane

NEWSLETTER GIURISPRUDENZA

n. 58 – 1 dicembre 2018

[Sez. VI, sent. 15 novembre 2018-16 novembre 2018, n. 52027, Pres. Paoloni, Rel. Ricciarelli.](#)

Art. 7 Convenzione Europea di Estradizione – Commissione del reato in Italia – Ostacolo assoluto all'accoglimento della richiesta – Esclusione.

La commissione di un reato nel territorio italiano non è d'ostacolo all'estradizione, fondata sulla Convenzione Europea, giacché ai sensi dell'art. 7 è previsto solo il rifiuto facoltativo, che rientra nelle attribuzioni non dell'Autorità Giudiziaria, bensì del Ministro della Giustizia.

[Sez. IV, 24 ottobre 2018 – 21 novembre 2018, n. 52367, Pres. Izzo, Rel. Pezzella.](#)

Astensione del difensore - Prescrizione del reato – Presenza di più fatti idonei a determinare il rinvio dell'udienza – Sospensione della prescrizione – Esclusione.

L'astensione del difensore non comporta la sospensione della prescrizione qualora si sia in presenza di più fatti idonei a legittimare il rinvio dell'udienza, perché in tal caso occorre dare la prevalenza al fatto non dipendente dall'imputato o dal suo difensore.

[Sez. V sent. 18 luglio 2018 – 28 novembre 2018 n. 53425 Pres. Bruno, Rel. Mazzitelli.](#)

Citazione a giudizio – Mancato rispetto dei termini a comparire – Natura della nullità – Integrazione del termine – Esclusione – Obbligo di rinnovare integralmente detto termine.

La violazione del termine a comparire comporta una nullità di ordine generale a regime intermedio che se non sanata ai sensi dell'art. 184 c.p.p., impone al giudice la rinnovazione dell'atto, ex art. 185 c.p.p., a seguito della quale non è consentito integrare il termine originario insufficiente, occorrendo provvedere alla sua integrale rinnovazione, di modo che sia sempre garantito un termine libero di pari durata.



Unione delle Camere Penali Italiane

NEWSLETTER GIURISPRUDENZA

n. 58 – 1 dicembre 2018

[Sez. V sent. 22 ottobre 2018 – 28 novembre 2018 n. 53438 Pres. Settembre, Rel. Amatore.](#)

Connessione tra procedimenti di competenza del tribunale e del giudice di pace – Assoluzione per l'ipotesi di competenza del tribunale – Conseguenze.

Nel caso di connessione tra procedimenti di competenza del giudice di pace e procedimenti di competenza del tribunale, quest'ultimo, con la sentenza con cui assolve l'imputato dal reato di sua competenza, deve dichiarare la propria incompetenza per materia in ordine al residuo reato e disporre la trasmissione degli atti al pubblico ministero, ai sensi dell'art. 48 d. lgs. 28 agosto 2000, n. 274, limitatamente al caso in cui il tribunale conosca del reato del giudice di pace per una errata individuazione della competenza per connessione, in violazione della previsione di cui all'art. 6 d. lgs. n. 274 del 2000.

[Sez. IV, 8 novembre 2018 – 23 novembre 2018, n. 52792, Pres. Piccialli, Rel. Ferranti.](#)

Costituzione di parte civile – Termine di decadenza – Conclusione accertamenti sulla costituzione delle parti – Dichiarazione di apertura del dibattimento – Coincidenza – Esclusione.

In tema di costituzione di parte civile, dal combinato disposto di cui agli artt. 79, 484, 491 e 492 c.p.p. risulta che essa deve avvenire, a pena di decadenza, "*in limine litis*", vale a dire fino a quando non siano compiuti gli adempimenti relativi alla regolare costituzione delle parti, mentre non è possibile, se non al prezzo di una interpretazione contraria alla lettera del dato normativo, "spostare" in avanti le rituali formalità dell'adempimento inerente alla costituzione della parte civile sino a quando non sia dichiarato aperto il dibattimento ex art. 492 c.p.p., né, tanto meno, far coincidere indebitamente due evenienze procedurali che il legislatore ha invece voluto mantenere separate.



Unione delle Camere Penali Italiane

NEWSLETTER GIURISPRUDENZA

n. 58 – 1 dicembre 2018

[Sez. VI, Sent. n. 52915 del 20 novembre 2018 \(dep. 23 novembre 2018\), Pres. Paoloni, Rel. Tronci.](#)

Estradizione – Ricorso per cassazione proposto personalmente dall'estradando – Ammissibilità del ricorso – Esclusione per difetto della legittimazione attiva.

Il ricorso per cassazione avverso qualsiasi tipo di provvedimento non può essere personalmente proposto dalla parte, ma deve essere sottoscritto, a pena d'inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione.

[Sez. II, sent. 30 ottobre-19 novembre 2018, n. 52086, Pres. Gallo, Rel. Messini.](#)

Impedimento a comparire dell'imputato e del difensore - Criteri distintivi di valutazione - Ragioni.

Nel considerare l'impedimento del difensore per motivi di salute, il giudice di merito dovrà normalmente compiere una valutazione più prudente rispetto a quella da effettuare nel caso di dedotta impossibilità dell'imputato di presenziare all'udienza: al difensore, infatti, è di regola richiesta un'attività di partecipazione maggiore, che può essere più seriamente compromessa in presenza di precarie condizioni di salute. *(La Suprema Corte, in accoglimento del ricorso, ha osservato come una discussione svolta dal difensore febbricitante – come sarebbe dovuto avvenire nel caso di specie, trattandosi del dibattimento di appello – può avere una incidenza sul compiuto esercizio del diritto di difesa dell'imputato assai diversa dal caso in cui il soggetto fisicamente debilitato fosse quest'ultimo, presente solo per assistere alla discussione).*



Unione delle Camere Penali Italiane

NEWSLETTER GIURISPRUDENZA

n. 58 – 1 dicembre 2018

[Sez. III, sentenza 4 maggio 2018 – 20 novembre 2018 n. 52145– Pres. Cavallo – Rel. Socci.](#)

Impugnazione – Appello – Art. 581 c.p.p. – Inammissibilità dei motivi per aspecificità – Prescrizione – Conseguenze.

L'inammissibilità dell'appello dovuto alla mancanza di specificità dei motivi non consente il formarsi di un valido rapporto di impugnazione e preclude, pertanto, la possibilità di rilevare e dichiarare le cause di non punibilità a norma dell'art. 129 c.p.p. *(nella specie la prescrizione del reato era maturata successivamente alla sentenza impugnata con l'appello ma prima dell'emissione della medesima sentenza)*.

[Sez. III, sentenza 27 giugno 2018 – 20 novembre 2018 n. 52156– Pres. Cavallo – Rel. Socci.](#)

Impugnazione – Appello – Art. 581 c.p.p. – Inammissibilità dei motivi – Valutazione diversa rispetto al giudizio di legittimità.

In tema di impugnazioni il sindacato del giudice di appello sull'ammissibilità dei motivi proposti non può estendersi – a differenza di quanto accade nel giudizio di legittimità e nell'appello civile – alla valutazione della manifesta infondatezza dei motivi stessi.

[Sez. III, sentenza 17 luglio 2018 – 26 novembre 2018 n. 52978– Pres. Cavallo – Rel. Andronio.](#)

Impugnazione dell'imputato – Art. 571 c.p.p. – Morte dell'imputato - Impugnazione del difensore – Inammissibilità.

Anche se il difensore dell'imputato ha, a norma dell'art. 571 c.p.p., un autonomo potere di impugnazione la sua legittimazione ad impugnare viene meno con la morte dell'imputato la quale fa cessare gli effetti della nomina.



Unione delle Camere Penali Italiane

NEWSLETTER GIURISPRUDENZA

n. 58 – 1 dicembre 2018

[Sez. I sent. 14 giugno 2018 – 21 novembre 2018 n. 52526, Pres. Tardio, Rel. Magi.](#)

Impugnazioni – Specificità dei motivi – Questioni di diritto – Riproponibilità delle tesi disattese dalla decisione impugnata – Ammissibilità - Limiti

La specificità dei motivi di impugnazione (art. 581 c.p.p.) si atteggia in maniera diversa non solo tra impugnazione di merito (a critica libera) e di legittimità (a critica vincolata) ma anche in rapporto ai contenuti della prima decisione giurisdizionale ed ai punti rilevanti per la decisione finale. Ove il motivo del primo diniego sia essenzialmente articolato in diritto, il potere di critica spettante alla parte soccombente può – e per certi versi deve – tendere alla riproposizione degli argomenti disattesi dal primo giudice, atteso che resta coesistente alla natura della impugnazione (intesa come rivalutazione della *questio iuris*) la facoltà della parte di ottenere un nuovo (e auspicabilmente diverso) apprezzamento dei possibili significati delle disposizioni normative incidenti sul tema. In sostanza, in caso di questioni di diritto, in secondo grado ben possono essere dedotte questioni già prospettate e disattese dal primo giudice (anche senza elementi di novità), con il solo limite della pertinenza ai contenuti e alla *ratio decidendi* della decisione impugnata (rispetto alla quale si chiede una rivalutazione della questione interpretativa).

[Sez. VI, sent. 22 novembre 2018-23 novembre 2018, n. 52917, Pres. Ganesini, Rel. Ricciarelli.](#)

M.A.E. – Artt. 9 e 17 co. 2 L. n. 69 del 2005 – Arresto avvenuto oltre il termine di 60 giorni – necessità di interpellare l’Autorità richiedente – Adozione di un atto espresso di proroga – Esclusione.

Premesso che il rispetto del termine di cui agli artt. 9 e 17 della L. 69/2005 influisce sull’efficacia della misura cautelare applicata in Italia, ma non sulla *potestas decidendi*, la decisione intervenuta oltre il termine di giorni sessanta in conseguenza della richiesta di informazioni integrative allo Stato emittente



Unione delle Camere Penali Italiane

NEWSLETTER GIURISPRUDENZA

n. 58 – 1 dicembre 2018

comporta automaticamente proroga di detto termine, senza necessità di adozione di un provvedimento espresso.

[Sez. VI, sent. del 27 novembre 2018-28 novembre 2018, n. 53450 Pres. Petruzzellis, Rel. Capozzi.](#)

M.A.E -Informazioni rese dall'A.G. – Trattamento carcerario riservato al consegnando.

In ordine alla determinazione dello spazio individuale minimo intramurario in cella collettiva, da assicurare ad ogni detenuto affinché lo Stato non incorra nella violazione del divieto di trattamenti inumani o degradanti, stabilito dall'art. 3 della Convenzione dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, così come interpretato dalla giurisprudenza della Corte EDU, la soglia minima dei tre metri quadrati va riferita alla "superficie calpestabile" funzionale alla libertà di movimento del recluso, dovendosi, pertanto, detrarre, al fine del calcolo dello spazio individuale minimo, l'area destinata ai servizi igienici e quella occupata da strutture tendenzialmente fisse, tra cui il letto a castello, destinato a sole finalità di riposo.

[Sez. VI, sent. del 14 novembre 2018-16 novembre 2018, n. 52026, Pres. Fidelbo, Rel. Vigna.](#)

M.A.E. – Nozione di “residenza” e “dimora” ai fini del possibile rifiuto di consegna di un cittadino di altro Paese membro dell'Unione alla luce di C. Cost. sent. n. 227/2010.

In tema di mandato di arresto europeo, la nozione rilevante di "residenza" e di “dimora” presuppongono un radicamento reale e non estemporaneo della persona nello Stato, desumibile dalla legalità della sua presenza in Italia, dall'apprezzabile continuità temporale e stabilità della stessa, dalla distanza temporale tra quest'ultima e la commissione del reato e la condanna conseguita all'estero, dalla fissazione in Italia della sede principale (anche se non esclusiva) e consolidata degli interessi lavorativi, familiari ed affettivi, dal pagamento eventuale di oneri contributivi e fiscali.



Unione delle Camere Penali Italiane

NEWSLETTER GIURISPRUDENZA

n. 58 – 1 dicembre 2018

[Sez. II, sent. 14 settembre-26 novembre 2018, n. 53069, Pres. Diotallevi, Rel. Verga.](#)

Misure cautelari personali -Contestazione a catena e custodia cautelare - Retrodatazione della decorrenza del termine di durata massima della misura custodiale - Presupposti applicativi.

Perché si possa parlare di "contestazione a catena" e perché possa eventualmente trovare applicazione la disciplina della retrodatazione della decorrenza del termine di durata massima della custodia cautelare, è necessario che i delitti oggetto della ordinanza cautelare cronologicamente posteriore siano stati commessi in data anteriore a quella di emissione dell'ordinanza cautelare cronologicamente anteriore.

[Sez. VI, sent. del 15 novembre 2018-26 novembre 2018, n. 53051, Pres. Paoloni, Rel. De Amicis.](#)

Misure cautelari personali – Ricorso per cassazione avverso l'ordinanza del tribunale del riesame - Vizio di motivazione in ordine ai gravi indizi di colpevolezza – Valutazione di congruenza rispetto ai canoni della logica ed ai principi di diritto fondanti l'apprezzamento delle emergenze probatorie.

Secondo una pacifica linea interpretativa tracciata dalla giurisprudenza di legittimità, in tema di misure cautelari personali, allorché venga denunciato, con ricorso per cassazione, il vizio di motivazione del provvedimento emesso dal tribunale del riesame in ordine al vaglio deliberativo espresso in merito alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza, alla Corte Suprema spetta il compito di verificare, in relazione alla peculiare natura del giudizio di legittimità e ai limiti che ad esso ineriscono, la congruenza della motivazione riguardante la valutazione degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica e al quadro dei principii di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie, mentre è del tutto inibito procedere ad una rivisitazione della vicenda storico-fattuale sottesa ai temi d'accusa provvisoriamente individuati in sede cautelare, ovvero ad una ricostruzione alternativa dei fatti che ne sorreggono l'enunciazione.



Unione delle Camere Penali Italiane

NEWSLETTER GIURISPRUDENZA

n. 58 – 1 dicembre 2018

[Sez. VI, sent. del 15 novembre 2018-19 novembre 2018, n. 52121, Pres. Paoloni, Rel. Ricciarelli.](#)

Misure cautelari reale – Dichiarazione di rinuncia al ricorso per cassazione – Sopravvenuta carenza di interesse – Condanna al pagamento delle spese – Esclusione.

La dichiarazione di rinuncia al ricorso in cassazione avverso ordinanza del G.I.P. che aveva disposto il sequestro preventivo di somme di denaro rende l'impugnazione inammissibile, ma la parte non è tenuta a pagare le spese processuali in quanto la perdita di interesse (originata dalla parziale revoca della misura intervenuta nelle more) è da considerarsi sopravvenuta.

[Sez. V, sent. 22 ottobre 2018 – 28 novembre 2018 n. 53418 Pres. Vessichelli, Rel. Brancaccio.](#)

Motivazione – Sentenza di condanna e sentenza di assoluzione – Dubbio – Diversa configurazione.

Mentre la condanna presuppone la certezza della colpevolezza oltre ogni ragionevole dubbio, l'assoluzione non presuppone la certezza dell'innocenza ma la mera certezza della non colpevolezza, non dovendosi superare alcun dubbio, in caso di assoluzione, essendo invece proprio il dubbio processualmente plausibile il canone logico alla base della pronuncia assolutoria.

[Sez. II, sent. 13-22 novembre 2018, n. 52617, Pres. Gallo, Rel. Rago.](#)

Motivazione - Giudizio di secondo grado – Obbligo da assolvere anche quando siano riproposte questioni già dedotte in primo grado.

In presenza di un atto di appello che non sia inammissibile per carenza di specificità, la Corte di Appello non può limitarsi ad un mero e tralaticio rinvio alla motivazione della sentenza di primo grado dichiarando di condividerla in quanto - anche laddove l'atto di appello riproponga questioni già di fatto dedotte e decise in primo grado - ha l'obbligo di motivare - onde non incorrere nel vizio di motivazione apparente - in modo puntuale ed analitico, su ogni punto ad essa devoluto.



Unione delle Camere Penali Italiane

NEWSLETTER GIURISPRUDENZA

n. 58 – 1 dicembre 2018

[Sez. II, sent. 18 ottobre-27 novembre 2018, n. 53131, Pres. Cammino, Rel. Borsellino.](#)

Notificazioni - Notificazioni all'imputato - Notificazione presso il difensore di fiducia *ex art. 157 comma 8-bis c.p.p.*, anziché *ex art. 161 comma 4 c.p.p.* - Nullità di ordine generale - Esclusione - Ragioni.

Qualora nella notificazione all'imputato della citazione per il giudizio venga erroneamente indicato che la stessa è eseguita presso il difensore di fiducia ai sensi dell'art. 157, comma 8-*bis*, c.p.p. e non *ex art. 161, comma 4, c.p.p.* (stante la inidoneità del domicilio dichiarato), si verifica una mera irregolarità, priva di effetti pregiudizievoli per l'imputato e la difesa, e non una nullità di ordine generale, prevista dall'art. 178, comma 1 lett. c) del codice di rito, in quanto in entrambe le ipotesi il destinatario dell'atto si identifica con il difensore di fiducia.

[Sez. III, sentenza 17 luglio 2018 – 21 novembre 2018 n. 52430– Pres. Cavallo – Rel. Galterio.](#)

Notificazioni eseguite a mezzo del servizio postale – Artt. 157 c.p.p. – Ricevimento dell'atto da parte di soggetto diverso dal destinatario – Perfezionamento della notifica.

La notifica dell'atto giudiziario eseguita a mezzo del servizio postale ove non ricevuta personalmente dal destinatario deve considerarsi perfezionata, dopo l'entrata in vigore della legge 28 febbraio 2008 n. 31, con l'adempimento della mera spedizione allo stesso destinatario della lettera raccomandata che lo informa dell'avvenuto recapito dell'atto al terzo estraneo e non già con la prova della ricezione della predetta comunicazione da parte del destinatario.



Unione delle Camere Penali Italiane

NEWSLETTER GIURISPRUDENZA

n. 58 – 1 dicembre 2018

[Sez. V sent. 25 ottobre 2018 – 27 novembre 2018 n. 53222 Pres. Palla, Rel. Tudino.](#)

Prove – Valutazione del giudice – Criteri di riferimento.

La previsione di cui all'art. 192 c.p.p. ha inteso ribadire in pieno il principio del libero convincimento, che, nel respingere l'esistenza di prove con valore legale predeterminato, rimane il cardine cui riferire il processo valutativo dei dati probatori, ancorandolo soltanto alla necessità di indicazione specifica “dei risultati acquisiti e dei criteri adottati”, al fine di evitare che lo stesso trasmodi in uso arbitrario. Nella prospettiva individuata dal legislatore, il giudizio probatorio non si può limitare ad una valutazione atomistica e parcellizzata degli elementi acquisiti al processo, né procedere ad una mera sommatoria qualitativa di questi ultimi ma deve, preliminarmente, valutare i singoli dati dimostrativi per verificarne l'affidabilità e l'intrinseca valenza persuasiva e, successivamente, procedere ad un esame globale degli elementi certi, per accertare se la relativa ambiguità di ciascuno di essi, isolatamente considerato, possa in una visione unitaria risolversi, consentendo di attribuire il reato all'imputato “al di là di ogni ragionevole dubbio” e cioè, con un alto grado di credibilità razionale, sussistente anche qualora le ipotesi alternative, pur astrattamente formulabili, siano comunque rimaste prive di adeguato riscontro nelle risultanze processuali ed estranee all'ordine naturale delle cose e della normale razionalità umana.

[Sez. III, sentenza 17 luglio 2018 – 23 novembre 2018 n. 52853– Pres. Cavallo – Rel. Corbetta.](#)

Documento – Verbale di constatazione – Qualificazione ai sensi dell'art. 234 c.p.p. – Limiti – Inchiesta amministrativa - Dichiarazione rese al pubblico ufficiale anteriormente al procedimento penale – Divieto di testimonianza indiretta – Art. 195 c.p.p. – Insussistenza.

Il verbale di constatazione redatto da personale della GdF è qualificabile come documento extraprocessuale ricognitivo di natura amministrativa ed, in quanto tale, acquisibile ed utilizzabile ai fini probatori *ex art.* 234 c.p.p. fermo restando quanto prescrive l'art. 220 disp. att. c.p.p. Non sussiste il divieto di testimonianza indiretta degli ufficiali ed agenti di P.G. di cui all'art. 195 c. 4 c.p.p. con



Unione delle Camere Penali Italiane

NEWSLETTER GIURISPRUDENZA

n. 58 – 1 dicembre 2018

riguardo alle dichiarazioni ricevute dal pubblico ufficiale durante l'inchiesta amministrativa dallo stesso effettuata anteriormente al procedimento penale difettando, in tal caso, il necessario presupposto soggettivo della qualifica di agente od ufficiale di polizia giudiziaria.

[Sez. III, sentenza 18 giugno 2018 – 23 novembre 2018 n. 52859– Pres. Cavallo – Rel. Ramacci.](#)

Sequestro preventivo – Impugnazione – Art. 322 c.p.p. – Interesse.

Nel caso di impugnazione del sequestro preventivo è proprio la morfologia delle misure cautelari reali – che impongono un vincolo giuridico sul bene – a rendere indispensabile l'effetto di restituzione quale connotato essenziale ed imprescindibile dell'interesse ad impugnare.

[Sez. V sent. 30 maggio 2018 – 28 novembre 2018 n. 53401 Pres. Fumo, Rel. Scordamaglia.](#)

Tenuità del fatto – Abitualità del comportamento – Causa ostativa - Valutazione.

Ai fini della configurabilità dell'abitudine del comportamento, ostativa all'applicazione della causa di non punibilità prevista dall'art. 131 *bis* c.p., l'identità dell'indole dei reati eventualmente commessi deve essere valutata dal giudice in relazione al caso esaminato, verificando se in concreto i reati presentano caratteri fondamentali comuni.

[Sez. III, sentenza 6 luglio 2018 – 23 novembre 2018 n. 52842– Pres. Cavallo – Rel. Scarcella.](#)

Tenuità del fatto – Art. 131 *bis* c.p. – Giudizio di legittimità – Applicabilità – Presupposti.

La causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto può essere applicata nel giudizio di legittimità, con annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, ogniqualvolta emerga, dal contenuto di quest'ultima, la sussistenza dei presupposti oggettivi e soggettivi richiesti per l'operatività dell'istituto previsto dall'art. 131 *bis* c.p. nonché un apprezzamento del giudice di merito coerente con tale soluzione.



Unione delle Camere Penali Italiane

NEWSLETTER GIURISPRUDENZA

n. 58 – 1 dicembre 2018

[Sez. III, sentenza 17 luglio 2018 – 26 novembre 2018 n. 52974– Pres. Cavallo – Rel. Rosi.](#)

Tenuità del fatto – Art. 131 bis c.p. – Reati tributari.

L'eventuale tenuità dell'offesa, nell'ambito dei reati tributari, non deve essere valutata con riferimento alla sola eccedenza rispetto alla soglia di punibilità prevista dal legislatore bensì in rapporto alla condotta nella sua interezza, avendo dunque riguardo all'ammontare complessivo dell'imposta non versata.

E. Esecuzione penale e sorveglianza.

[Sez. I sent. 11 ottobre 2018 – 22 novembre 2018 n. 52655, Pres. Bonito, Rel. Binetti.](#)

Sorveglianza – Richiesta di differimento dell'esecuzione della pena per motivi di salute – Esigenze da tutelare – Rilevanza del dato anagrafico.

Il Tribunale di Sorveglianza che provvede sulla richiesta di differimento dell'esecuzione della pena o in subordine della detenzione domiciliare per motivi di salute, deve operare un bilanciamento tra le istanze sociali correlate alla pericolosità del detenuto e le sue condizioni complessive di salute, avuto riguardo sia all'astratta idoneità dei presidi sanitari e terapeutici disponibili, sia alla concreta adeguatezza delle cure e dell'assistenza che nella specifica situazione sono assicurabili, valutando anche le possibili ripercussioni del mantenimento del regime carcerario in termini di aggravamento del quadro clinico: in tale contesto, l'età avanzata costituisce una condizione che normalmente può incidere su tali valutazioni, sicchè essa non può essere del tutto trascurata nella motivazione, a fronte di eventuali patologie accusate da detenuto ultrasettantenne.



Unione delle Camere Penali Italiane

NEWSLETTER GIURISPRUDENZA

n. 58 – 1 dicembre 2018

F. Misure di prevenzione.

G. Responsabilità da reato degli enti.

5. Novità editoriali

Raffaele Cantone, Enrico Carloni: ***CORRUZIONE ED ANTICORRUZIONE. DIECI LEZIONI*** Feltrinelli

Paolo Emilio De Simone: ***I REATI DI FALSO. ASPETTI DI DIRITTO SOSTANZIALE E PROCESSUALE, PENALE E CIVILE*** Maggioli

Alessandro Fusi, Luisa Renzo: ***IL CUMULO NEL PROCESSO DI ESECUZIONE*** Giuffrè

Antonio Pulvirenti (a cura di): ***LE IMPUGNAZIONI PENALI DOPO LA RIFORMA*** Giappichelli



Unione delle Camere Penali Italiane

NEWSLETTER GIURISPRUDENZA

n. 58 – 1 dicembre 2018

Roberto Rampioni: *DEL CD. CONCORSO ESTERNO. STORIA ESEMPLARE DI UN TRADIMENTO DELLA LEGALITA'* Giappichelli

Mario Trapani, Antonella Massaro: *TEMI PENALI VOL. II DELITTI CONTRO LA PERSONA. DELITTI CONTRO IL PATRIMONIO* Giappichelli

6. Incontri di studio e convegni.

Incontro di studio: *L'IMPUGNAZIONE PENALE DOPO LA RIFORMA ORLANDO* (Camera Penale di Cassino)

Cassino, mercoledì 5 dicembre 2018, ore 15, Biblioteca comunale "Pietro Malatesta"

Tavola rotonda: *"E' STATO MORTO UN RAGAZZO" Avvocatura, magistratura e stampa a confronto sul caso Aldovrandi* (Camera Penale Veneziana "Antonio Pognici")

San Dona' di Piave, mercoledì 5 dicembre 2018, ore 15, Centro Culturale Leonardo da Vinci, Piazza Indipendenza

Incontro di studio: *NON E' AMORE SE TI FA MALE – Stalking, femminicidio e comportamenti violenti* (Camera Penale di Patti)

Mistretta, venerdì 7 dicembre 2018, ore 9.30, Palazzo Mastrogiovanni Tasca



Unione delle Camere Penali Italiane

NEWSLETTER GIURISPRUDENZA

n. 58 – 1 dicembre 2018

Incontro di studio: ***IL REATO DI TORTURA – Luci ed ombre nella disciplina dell'art. 613 bis c.p.*** (Camera Penale di Monza)

Monza, venerdì 14 dicembre 2018, ore 14.30, Istituto scolastico L. Dehon, Sala Bella, Via Appiani n. 1

Convegno: ***LA DIFESA SOTTO ACCUSA – “Difendere”: la deontologia dell’Avvocato come garanzia del processo*** (Camera Penale della Spezia)

La Spezia, venerdì 14 dicembre 2018, ore 15, Camera di Commercio della Spezia - Sala Marmorì, Piazza Europa

Seminario: ***IN DIFESA DEGLI AVVOCATI DIFENSORI DEI DIRITTI UMANI*** (Camera Penale di Padova “Francesco de Castello”)

Padova, venerdì 14 dicembre 2018, ore 15, Aula della Corte di Assise “Falcone e Borsellino” – Tribunale di Padova

Convegno: ***L’ORATORIA*** (Camera Penale di Patti)

Sant’Agata di Militello, venerdì 14 dicembre 2018, ore 15, Castello Gallego

Workshop tematici di approfondimento al corso ***“INTRODUZIONE AL DIRITTO PENALE EUROPEO”: TORTURA ED ERGASTOLO OSTATIVO TRA DIRITTO INTERNO E CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DEL’UOMO*** (Camera Penale Veneziana “Antonio Pognici”)

Venezia, martedì 18 dicembre 2018, ore 14.30, Auditorium Ordine degli Avvocati, S. Croce, P.le Roma, 494